

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 11 - numero 2252 di lunedì 05 ottobre 2009**

# **Datori, dirigenti e preposti: continuita' e novita' nel Testo Unico**

*Disponibile un documento del Centro Studi "Massimo D'Antona" sul nuovo assetto di obblighi e responsabilità delineato dal Testo Unico per datori, dirigenti e preposti. La continuità rispetto alla normativa precedente e i passi in avanti compiuti.*

google\_ad\_client

I Working Papers del Centro Studi di Diritto del Lavoro Europeo "Massimo D'Antona" costituiscono una sede di confronto su diverse tematiche relative al diritto e alla politica sociale comunitaria, al diritto del lavoro, alle relazioni industriali, al mercato del lavoro, ...

Quando le tematiche affrontate da questi documenti si occupano anche di aspetti correlati alla sicurezza sul lavoro, PuntoSicuro ne segnala il contenuto ai propri lettori.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

È il caso del contributo di Gaetano Natullo intitolato "**Soggetti e obblighi di prevenzione nel nuovo Codice della sicurezza sui luoghi di lavoro: tra continuità e innovazioni**".

Un documento che riprende, con integrazioni e note bibliografiche, il testo di una relazione al seminario "La sicurezza sui luoghi di lavoro: Profili della responsabilità datoriale", tenutosi al Tribunale di Nola - Reggia degli Orsini, il 19 dicembre 2008.

*Nota: l'intervento presentato è precedente all'entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto legislativo 81/2008 dal decreto legislativo 106/2009, modifiche che però non cambiano in modo sostanziale gli obblighi dei diversi soggetti individuati dal Testo Unico.*

Riguardo alle posizioni delle singole figure nell'assetto di obblighi e responsabilità delineato dal Testo Unico, l'autore sottolinea da un lato la **sostanziale continuità**, "sul piano generale di sistema, tra il nuovo Codice e l'assetto preesistente, come risultante dal quadro normativo (in primo luogo il D.Lgs. n. 626/94)".

Allo stesso tempo, però, il nuovo codice "conduce sino in fondo alcune soluzioni (formalizzando relative nozioni e istituti) solo accennate o solo indirettamente formulate nella normativa previgente".

Tale continuità è individuata in particolare nell'avere:

- "conservato" la tradizionale "trinità" "dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia (obblighi/rispondabilità) in materia di prevenzione: datore di lavoro, dirigente, preposto";
- "formulato nozioni, più o meno precise, per alcuni di tali soggetti" e offerto "consacrazione legislativa al criterio giurisprudenziale (e dottrinale) che, accanto, e oltre, al dato formale della qualifica posseduta nell'ambito dell'organizzazione dell'azienda, privilegia il criterio funzionale volto a considerare l'effettivo svolgimento, al di là della posizione formale, delle funzioni (e poteri) della figura soggettiva richiamata dalla norma";
- dato riconoscimento legislativo all'istituto della delega di funzioni, "fino ad allora vivo e presente solo nelle sentenze dei giudici".

Tuttavia il Decreto legislativo 81/2008 "prosegue sul percorso della normativa del 1994 e compie un altro pezzo di strada":

- viene completato il quadro delle "definizioni" delle figure soggettive, quadro che è esteso esteso anche alle altre figure del "dirigente" e del "preposto";
- si opera uno "sforzo ulteriore anche nella migliore distinzione del ruolo, e degli obblighi, di ciascun soggetto (ed in particolare della delicata figura del preposto)";
- viene definitivamente "consacrata la dignità legislativa della delega di funzioni, della quale, sempre sulla scorta dei preziosi insegnamenti del diritto vivente, vengono specificati condizioni, presupposti di legittimità e limiti di operatività";
- si rafforza il criterio di effettività: le posizioni di garanzia di datori, dirigenti, preposti gravano altresì su coloro che, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitano "in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti".

Un altro punto in cui il nuovo Codice si pone in linea di continuità con il D.Lgs. 626/94 ma rispetto a quest'ultimo compie un significativo progresso è la **rilevanza dell'organizzazione in funzione del sistema di prevenzione in azienda**.

Per agevolare ai nostri lettori la lettura del documento e l'approfondimento dei temi che abbiamo accennato, riportiamo l'**indice degli argomenti trattati**:

- Il nuovo Codice della sicurezza tra "volontà" e "velleità" di riforma;
- Teorie e tecniche di individuazione dei soggetti responsabili in azienda;
- Soggetti, obblighi di sicurezza e organizzazione aziendale;
- I "garanti" della sicurezza nel nuovo Codice. La problematica individuazione del datore di lavoro "pubblico" tra criterio formale e criterio funzionale;
- Segue. Dirigenti e preposti;
- I "confini" dell'obbligo di sicurezza nel (dopo il) nuovo Codice della prevenzione.

Gaetano Natullo , "Soggetti e obblighi di prevenzione nel nuovo Codice della sicurezza sui luoghi di lavoro: tra continuità e innovazioni", WP Centro Studi di Diritto del Lavoro Europeo "Massimo D'Antona" IT ? 91/2009 (formato PDF, 142 kB).

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)